Proposta n. 1948 Anno 2016

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Energia, aria e rumore

Atto N. 1737/2016

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 RILASCIATA ALLA DITTA 3N STRADE S.R.L. PER IMPIANTO PRODUTTIVO SITO IN COMUNE DI GENOVA - VIA PIONIERI ED AVIATORI DI ITALIA..

In data 10/06/2016 il dirigente BRESCIANINI CECILIA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il bilancio di previsione triennale 2016/2018, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n. 56 in data 23 dicembre 2015 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;

Vista la nota del Segretario della Città Metropolitana di Genova prot. 64304/15 del 28.07.2015 recante ad oggetto: Nuova struttura dell'ente e iter procedurale ed istruttorio degli atti amministrativi;

Visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*.

in particolare:

l'art. 2, comma 1 lettera a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "*il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3*" del medesimo decreto, ovvero:

- *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*

- *comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;*
- *autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;*
- *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*

l'art. 2 comma 1 lettera b, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;
la legge Regione Liguria 21 giugno 1999 n.18 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente difesa suolo ed energia";
la circolare della Regione Liguria D.P.R.59/13. Prime indicazioni disciplina AUA.
la circolare prot.n.0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59
il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.

Visti, in particolare, relativamente al comparto acque:
- la Sezione II della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. , "Tutela delle acque dall'inquinamento";
- la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";
- il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne che reca al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 152/06;

Visti, in particolare, relativamente al comparto aria:
- la Parte V del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera"

Visti, in particolare, relativamente al comparto rifiuti:
- il D.Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010 recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";
- la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;
- la Legge Regionale 31 ottobre 2006 n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";
- il decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii., recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero";
- il decreto del Ministero dell'Ambiente 21 luglio 1998, n.350, recante "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero".

Visti, in particolare, relativamente al comparto rumore:

- la Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico n. 447 del 26 Ottobre 1995 e decreti attuativi;
- la Legge Regionale 20 marzo 1998 n. 12, recante"Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. n. 534 del 28.5.1999, recante "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e di clima acustico ai sensi dell'art. 2, comma 2, l.r. 20.3.1998, n. 12";
- la classificazione acustica del Comune di Genova, adottata con Deliberazione del Consiglio del Comune di Genova n. 32 del 27.06.1996;

Visto il Decreto del Dirigente della Regione Liguria n. 3673 del 17.11.2015 ad oggetto: "L.R. 38/98 s.m.i. procedura Screening. Rinnovo autorizzativo esercizio impianto messa in riserva R13 e recupero R5 di rifiuti inerti sito in Via Pionieri e Aviatori d'Italia. – Genova. Proponente: 3N STRADE S.r.l. – No V.I.A. con prescrizioni."

Premesso che:
la Società **3N STRADE s.r.l.** con Sede Legale in Avegno (GE) per un insediamento produttivo sito in Comune di Genova (GE) Via Pionieri e Aviatori d'Italia, ha presentato istanza di autorizzazione unica ambientale trasmessa telematicamente tramite il SUAP del Comune di Genova con nota prot. n. 145246 del 07.05.2015,;
l'istanza presentata dalla ditta 3N STRADE s.r.l. è relativa ai seguenti settori:

- *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;*
- *comunicazione di rinnovo attività di recupero rifiuti in regime di procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*

con nota prot. N. 42231 del 12 maggio 2015 la Città Metropolitana di Genova ha comunicato al SUAP l'**improcedibilità** dell'istanza fino a pronuncia del Settore Valutazione Impatto Ambientale della Regione Liguria poichè l'attività rientra nell'elenco di cui all'Allegato 2 della L.R. 38/98 e ss.mm.ii e l'impianto non è stato sottoposto in precedenza alla procedura di valutazione della compatibilità ambientale. L'impianto ricade nelle previsioni di cui agli articoli 2, comma *4bis,* e 10 della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 e s.m.i., ed è ricompreso nella tipologia progettuale di cui al punto 1 Ib), sub punto 5) dell'allegato 3 alla medesima legge *"impianti di smaltimento rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 me oppure con capacità superiore a 40 t/giorno".* L'area non ricade in area carsica e non risulta inserita in parchi regionali o statali. È inoltre esclusa da elementi della Rete Natura 2000;
con Decreto del Dirigente n. 3673 del 17.11.2015 la Regione Liguria ha stabilito che la domanda di rinnovo autorizzativo all'esercizio dell'impianto di messa in riserva R13 e recupero R5 di rifiuti inerti sito in Via Pionieri e Aviatori d'Italia - Genova, presentata da proponente, 3N STRADE S.r.L, avente sede legale in Vìa Carlo Barabino, 16/10 - 16128 Genova non debba essere assoggettata a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi degli articoli 2, comma 4bis, e 10 della l.r. n. 38/1998 e ss.mm.ii, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
a) l'area di stoccaggio sia dotata di una copertura;
b) le operazioni condotte sul rifiuto (che sono esplicitate nel D.M. 5/2/98, allegato 1, sub allegato 1, punto 7.6), debbano produrre un eluato conforme al test di cessione condotto secondo il metodo di cui all'allegato 3 del suddetto decreto.
con nota PEC n. 2620 in data 19.01.2016 la Città Metropolitana di Genova ha comunicato al SUAP l'avvio del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale e richiesto convocazione della conferenza dei servizi referente;
la conferenza dei servizi in sede referente si è svolta regolarmente in data 19.02.2016, come da verbale prot. n. 10987;

il procedimento è stato sospeso in sede di conferenza per la richiesta di integrazioni da parte dei soggetti partecipanti:
della sospensione è stata data comunicazione con la nota prot. 11396 del 26.02.2016, con la quale è stato trasmesso il verbale della conferenza dei servizi;
le integrazioni sono state trasmesse dal SUAP del Comune di Avegno in data 18.03.2016;
la conferenza dei servizi in sede deliberante, convocata con nota prot. n. 19253 del 30.03.2016, si è svolta regolarmente in data 26.04.2016, come da verbale prot. n. 25481;

Rilevato che l'attività esercitata nello stabilimento di Via Pionieri e Aviatori d'Italia in Comune di Genova consiste nella messa in riserva di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni edili, per la produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione/cernita preventiva, con le modalità di cui alla documentazione allegata all'istanza di AUA.
In particolare, 3N STRADE S.r.l. svolge la propria attività in un'area della superficie di circa 1.200 m2, dove provvede alla messa in riserva R13 e al recupero R5 del rifiuto distinto dal C.E.R. 17.03.02. - "miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01.", comunemente denominato "fresato d'asfalto", derivante dalle operazioni di scarifica delle strade, per la loro manutenzione ed il ripristino del manto stradale. Sulla citata area di stoccaggio, il cumulo può raggiungere, al massimo, l'altezza di 5 metri, con uno stoccaggio massimo istantaneo di circa 6.000 m3, che corrispondono a circa 9.000 t.
Il materiale stoccato può essere recuperato tal quale, scartando le pezzature grossolane mediante l'impiego di una griglia su benna.
La 3N STRADE S.r.l. presenta una richiesta di operatività per il recupero pari a 85.000 t/anno, vale a dire al massimo consentito dal D.M. 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii., nonostante la propria attività stia in un range compreso tra 4.000 t/anno e 8.000 t/anno.
L'attività non presenta sorgenti fisse di rumore e la rumorosità della stessa è dovuta all'impiego di macchine movimento terra per la sistemazione del cumulo e le operazioni di prelievo del materiale dallo stesso e la sua vagliatura con griglia su benna, nonché alle operazioni di scarico e carico del materiale ed al transito di camion; operazioni.
L'impianto non prevede emissioni in atmosfera convogliate e le operazioni effettuate sul rifiuto o la presenza del cumulo dello stesso possono comportare l'emissione di polveri, per cui il rifiuto è periodicamente irrorato con acqua, specie nelle giornate ventose ed al momento del suo spostamento.
L'impianto è dotato di uno scarico idrico industriale autorizzato con provvedimento n. 2376 del 29 maggio 2013 della Provincia di Genova. E', inoltre, presente un presidio di abbattimento inquinanti, di tipo fisico, costituito da disoleatore/dissabbiatore, per ridurre il tenore in oli di acqua minerale, potenzialmente scolanti il cumulo di rifiuto ed in grado di abbattere il tenore in materiali grossolani e solidi sospesi totali.
La prosecuzione delle lavorazioni da parte della 3N STRADE S.r.l. non necessita di opere edilizie interne o esterne, né di nuove edificazioni.
Gli impianti relativi all'attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi svolta da 3N STRADE sono compresi nell'area di intervento n. 10 – Aeroporto del P.T.C.I.P. A.C.L. in cui la funzione caratterizzante è la SM6 Centri Internodali.
L'attività non risulta ammessa in tale Area di Intervento, ma trattandosi di attività pre-esistente, come da decreto VIA n. 3673 del 17.11.2015, è consentito il prosieguo senza ampliamento.

Per quanto riguarda gli scarichi idrici:
La ditta 3N Strade S.r.l. svolge attività di costruzione e manutenzioni edili in genere e in particolare di strade, piazzali, piste, ecc.
L'attività della ditta comporta anche l'esecuzione di operazioni di scarifica del manto stradale e il materiale fresato viene stoccato ed avviato al riutilizzo per quanto tecnicamente possibile. Le operazioni di recupero consistono nello stoccaggio, selezione e frantumazione del fresato e nella preparazione di sottofondi stradali.
Le operazioni di recupero sopra citate vengono effettuate su un'area di circa 1390 m2.; area dove insiste la zona di messa in riserva del fresato, la zona di trattamento rifiuti, la zona di stoccaggio dei materiali e la pista di manovra dei mezzi operativi.

L'area in parola non risulta protetta dagli agenti atmosferici e la pavimentazione è costituita da manto in asfalto bituminoso. Al momento la pavimentazione in asfalto necessita di apposite operazioni di ripristino in quanto sono presenti numerosi punti di usura, fessurazioni, buche, e zone con manto bituminoso mancante.
Ai fini di agevolare il rifornimento dei mezzi aziendali, l'insediamento risulta dotato di un impianto di distribuzione carburante costituito da un serbatoio in acciaio collocato sotto una tettoia in lamiera e dotato di ghiotta di contenimento di eventuali perdite e/o sversamento durante le operazioni di carico da autocisterna.
L'area di rifornimento dei mezzi aziendali, costituita dal raggio di azione della tubazione e pistola di erogazione, risulta scoperta e non protetta dall'azione delle acque meteoriche.

Sotto la tettoia di protezione del serbatoio del carburante è inoltre presente la postazione di deposito dei fusti in ferro contenenti l'olio idraulico che viene impiegato nei mezzi operativi. Tali fusti sono collocati su una ghiotta in ferro per il contenimento di eventuali perdite e/o sversamenti in occasione del travaso degli stessi. Le acque meteoriche di dilavamento che interessano le zone prospicienti l'impianto di distribuzione del carburante e degli oli, mediante opportune pendenze della pavimentazione, vengono convogliate all'impianto di depurazione unitamente alle acque piovane ricadenti sull'intera area dell'insediamento.

Dal ciclo produttivo della ditta non derivano acque reflue di processo e/o tecnologiche, le sole acque che verranno inviate all'impianto di depurazione sono costituite dalle acque piovane che ricadono sull'intera superficie dell'area utilizzata per lo stoccaggio/recupero dei rifiuti, dilavando di conseguenza sia i materiali disposti in cumuli che la pista e le zone di manovra. Allo stesso impianto di trattamento vengono inoltre inviate le acque piovane che interessano la zona di rifornimento carburante ed oli idraulici.
Le acque piovane vengono raccolte in continuo mediante idonee pendenze del fondo e convogliate ad un impianto di depurazione di tipo fisico.
In considerazione delle continue operazioni di movimentazione dei rifiuti inerti e dei materiali (scarico/carico),e del continuo passaggio dei mezzi di trasporto, con conseguente potenziale rilascio di materiali polverulenti ed il pericolo di perdite o trafilamenti di oli minerali e carburanti, la ditta effettua la raccolta delle acque meteoriche ricadenti sull'intera area scoperta in maniera continua e ad ogni evento meteorico.
Tali acque, mediante idonee pendenze del piazzale vengono convogliate in una canaletta grigliata e in un pozzetto di raccolta e da questi, per caduta, ad un impianto di depurazione di tipo fisico.
La canaletta grigliata sopra citata dovrà essere allungata in modo da interessare trasversalmente tutta la sede stradale di accesso all'insediamento, al fine di garantire la raccolta di tutte le acque di dilavamento che ricadono sulle superfici interessate ed evitare possibili vie di fuga delle stesse acque reflue.
L'impianto di depurazione è costituito da una vasca/monoblocco in polietilene dove avviene sia la decantazione dei materiali solidi in sospensione sia la fase di disoleazione del refluo mediante un filtro a coalescenza. Tale impianto risulta dimensionato per un'area avente una superficie di 1600 m2. e presenta una portata di punta di 90 m3/h.
Lo scarico risulta di tipo discontinuo e le acque in uscita dall'impianto di depurazione, previo passaggio in apposito pozzetto di campionamento, vengono convogliate nell'esistente rete di raccolta delle acque bianche che confluisce nello specchio di mare antistante l'Aeroporto Cristoforo Colombo.
Nella documentazione tecnica presentata dalla ditta si attesta che i sistemi di trattamento ed i materiali adottati conformi alle norme UNI EN 858 e DIN 1999. Viene garantita la potenzialità dell'impianto di trattate le acque di pioggia ricadenti su una superficie di 1600 m2 . Si attesta inoltre la rimozione degli inquinanti caratteristici entro i limiti previsti per gli scarichi industriali in acque superficiali, come da tab. 3 i colonna dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda il comparto aria:
La ditta risulta autorizzata alle emissioni in atmosfera con provvedimento dirigenziale n. 5999 del 19.10.2011. Nell'istanza è dichiarato il proseguimento dell'attività senza modifiche.

Alla luce delle conclusioni del Decreto di dovrà essere adeguata la prescrizione n. 1 del provvedimento autorizzativo sopra citato.

Per quanto riguarda il comparto rifiuti:
Con istanza presentata telematicamente tramite il SUAP del Comune di Genova con nota prot. n. 145246 del 07.05.2015, la Società 3N Strade S.r.l. ha trasmesso nell'ambito della richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale comunicazione di inizio attività di recupero rifiuti in regime di procedure semplificate, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, presso l'impianto sito nel comune di Genova via Pionieri e Aviatori d'Italia. Con nota in data 18.03.2016 sono pervenute integrazioni alla documentazione presentata.
In particolare l'attività di 3N Strade S.r.l. prevede la messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ed individuati al punto 7.6 (conglomerato bituminoso) del D.M. 5 febbraio 1998, per la produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali [R5] mediante selezione/cernita preventiva.
Con l'istanza è stato una comunicata una capacità massima d'impianto pari a 85.000 t/a di cui una parte (al massimo 30t/g) potrà essere sottoposta a trattamento.
La messa in riserva dei rifiuti (costruiti principalmente da fresato) sarà effettuata in cumuli mantenuti coperti con teloni impermeabili nei periodi di inattività. L'area è dotata di pavimentazione impermeabile e di sistema di raccolta e trattamento delle acque.
In base ai quantitativi comunicati la classe di riferimento per la determinazione dell'importo dei diritti di iscrizione da versare annualmente alla Città Metropolitana di Genova è la seconda: superiore o uguale a 60000 t/a e inferiore alle 200.000 t/a.

Per quanto riguarda il comparto rumore:
La Società 3N Strade effettua presso la sede in oggetto operazioni di messa in riserva per poi sottoporre a recupero il conglomerato bituminoso proveniente dall'attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura; le lavorazioni effettuate constano esclusivamente nello scarico all'interno dell'area in oggetto del rifiuto prodotto, nonché della sua movimentazione e disposizione in cumuli e dal successivo carico dello stesso su mezzi che lo trasporteranno ad impianto specifico per le successive operazioni di recupero.
Le sorgenti di rumore saranno rappresentate principalmente da:
Area esterna
- pala meccanica,
- ruspa da 25 quintali,
- mezzi di movimentazione materiali di proprietà e non,

Officina
- trapano portatile,
- mola,
- trapano a colonna,
- utensili manuali;

L'area ove è proposta l'attività in argomento è classificata come quelle di tipo esclusivamente industriale - Classe VI, l'area ove sarà svolta l'attività è priva di insediamenti abitativi considerando un raggio di riferimento pari a 300 m.
La valutazione d'impatto acustico è relativa al periodo diurno, sono stati effettuati rilievi fonometrici durante il periodo di riferimento diurno per valutare il rispetto dei limiti di legge.
il livello di rumore ambientale è stato misurato in configurazione dell'attività a pieno regime di funzionamento, le misure sono state eseguite al confine aziendale. Il livello di rumore residuo è stato verificato nelle stesse postazioni utilizzate per la verifica del livello ambientale, con l'attività completamente ferma ed i macchinari e le sorgenti di rumore esterne spenti.
Sono state ricercate eventuali compenti tonali ed impulsive senza, peraltro, riscontrarne nessuna.
Dai calcoli e dalle misure fonometriche risultano rispettati i livelli assoluti di emissione ed immissione diurni.
Non è stato valutato il livello differenziale a causa di assenza di potenziali recettori.

La conduzione dell'attività risulta, svolta come sopra descritto, compatibile rispetto al clima acustico esistente in zona.

Atteso che
in sede di conferenza dei servizi è stato acquisito il parere favorevole degli uffici della Città Metropolitana di Genova coinvolti nel procedimento (Servizio Acqua e Rifiuti-Ufficio Acqua, Servizio Acqua e Rifiuti-Ufficio Suolo, Servizio Energia Rumore-Ufficio Aria), che hanno rilasciato parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'AUA come da allegati al verbale della conferenza dei servizi deliberante prot. n. 25481 del 26.04.2016;
il Comune di Genova ha rilasciato nulla osta acustico con nota prot. n. PG/2015/271700/SF del 28.08.2015;
il Comune di Genova ha rilasciato parere favorevole sotto gli aspetti urbanistici con nota prot. n. 47728 del 10.02.2016;
la ASL3 Genovese ha espresso parere igienico-sanitario favorevole con nota prot. n. 29769 del 03.03.2016;
che nessun soggetto convocato alla conferenza dei servizi ha espresso motivi ostativi al rilascio del provvedimento di AUA per l'attività in parola.

Esaminati:
il parere dell'Ufficio Acqua e Derivazioni Idriche della città Metropolitana di Genova reso in data 07.03.2016;
il parere dell'Ufficio Suolo della città Metropolitana di Genova reso in data 26.04.2016;
il parere dell'Ufficio Aria e Oli Minerali della città Metropolitana di Genova reso in data 19.02.2016.

Dato atto:
del versamento delle dovute spese istruttorie dovute per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, pari a 860,00 €, come da copia della ricevuta del versamento tramite bonifico effettuato in data 05.05.2015 con causale "Oneri istruttoria AUA comparti semplificata rifiuti art. 216, rinnovo scarichi cis rinnovo emissioni in atm" e che l'importo versato è conforme alle vigenti disposizioni normative;
dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse da parte del responsabile di procedimento rispetto al procedimento assumendo;
che dalla consultazione in data 22.03.2016 del sito della Prefettura di Genova si è riscontrata l'ammissione della Società 3N STRADE s.r.l. all'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (Art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013)e che pertanto non sussistono cause di decadenza, di divieto di sospensione di cui alla normativa antimafia, ai sensi dell'art. 87 del Decreto Legislativo n. 159/2011 così come emendato dal Decreto Legislativo n. 218/2012,

Ritenuto che
in forza di quanto sopra e in considerazione della positiva conclusione della conferenza dei servizi la scrivente Amministrazione debba procedere al rilascio del provvedimento conclusivo per l'autorizzazione di cui trattasi.

DISPONE

A) di rilasciare alla ditta 3N STRADE s.r.l. l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, relativa all'insediamento produttivo sito in Comune di Genova - Via Pionieri e Aviatori d'Italia;

B) di autorizzare lo stabilimento della ditta 3N STRADE s.r.l. ubicato in Via Pionieri e Aviatori d'Italia nel Comune di Genova:

- allo scarico delle acque reflue industriali derivante dall'insediamento produttivo ubicato in Via Pionieri e Aviatori D'Italia nel Comune di Genova, e avente recapito nella rete di raccolta delle acque bianche che confluisce nello specchio di mare antistante l'Aeroporto Cristoforo Colombo, nel punto di coordinate geografiche in proiezione Gauss-Boaga Longitudine Est. 1.488.500 e Latitudine Nord 4.918.060, ai sensi della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., e della la l. r. 16 agosto 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, I colonna, dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
- alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per le emissioni in atmosfera originate dallo stoccaggio e movimentazione di materiali polverulenti presso lo stabilimento di cui sopra;
- all'attività di gestione di rifiuti non pericolosi - in regime di procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 152/06;

C) di provvedere all'iscrizione dell'attività di cui al punto precedente al n. 496 nel registro provinciale dei soggetti che effettuano attività di recupero rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;

D) di confermare il nulla osta acustico n. PG/2015/271700/SF del 28.08.2015 – Pratica n° 118.02 espresso dal Comune di Genova.

L'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in parola è subordinato al rispetto, da parte del gestore, delle seguenti prescrizioni:

A) Scarichi Idrici

1. l'impianto di depurazione dovrà essere periodicamente sottoposto a periodiche operazioni di pulizia mediante la rimozione dei sedimenti depositati sul fondo e di lavaggio del filtro a coalescenza, al fine di garantire sempre una buona capacità di depurazione dello stesso impianto. Tali operazioni dovranno essere annotate sul registro di manutenzione di cui all'art. 11 punto 5 della l.r. 16 agosto 1995 n. 43;
2. le acque di lavaggio del filtro a coalescenza dovranno essere riciclate in testa all'impianto di depurazione e o smaltite come rifiuti secondo la normativa vigente in materia;
3. il pozzetto di campionamento in uscita dall'impianto di trattamento e prima del punto di scarico dovrà essere facilmente accessibile e dovrà consentire il campionamento delle acque reflue trattate anche durante i periodi in cui lo scarico non sia attivo;
4. le pendenze di scorrimento delle superfici impermeabili interessate dovranno essere tali da garantire il regolare deflusso delle acque ai sistemi di raccolta e convogliamento (caditoie, pozzetti, griglie, ecc.);
5. l'intera rete di raccolta delle acque meteoriche e di lavaggio (canalette, vasche di raccolta, pozzetti, etc…) dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente;
6. la canaletta grigliata, posta in prossimità dell'accesso dell'insediamento, dovrà essere allungata in modo da interessare trasversalmente tutta la sede stradale, al fine di garantire la raccolta di tutte le acque di dilavamento che ricadono sulle superfici interessate ed evitare possibili vie di fuga delle stesse. Tali lavori dovranno essere effettuati entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
7. la superficie delle aree esposte ad inquinamento dovrà essere mantenuta in buon stato di manutenzione priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare infiltrazioni negli strati superficiali del suolo di acque contaminate;
8. la pavimentazione dell'insediamento effettuata con manto bituminoso, dovrà essere sottoposta ad operazioni di ripristino, manutenzione e/o sostituzione nei punti più critici, al

fine di garantire un efficace grado di impermeabilizzazione della stessa ed evitare potenziali infiltrazione nel suolo di sostanze inquinanti. Tali lavori dovranno essere eseguiti entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento di autorizzazione;

9. i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo;
10. la ditta dovrà provvedere all'esecuzione di analisi di controllo allo scarico ogni 12 (dodici) mesi sui seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali. Le analisi dovranno essere eseguite su campioni medi compositi sulle tre ore con metodiche IRSA-CNR. Modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate nel verbale di campionamento. I risultati analitici dovranno essere trasmesse alla Città Metropolitana di Genova tempestivamente. Le analisi dovranno essere eseguite da Tecnico abilitato, il quale dovrà indicare nel referto l'appartenenza al proprio Ordine Professionale e i metodi analitici utilizzati. I risultati dovranno essere corredati da un verbale di campionamento che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento, delle modalità di campionamento, delle modalità di conservazione del campione. Il campione dovrà essere prelevato dal personale tecnico regolarmente abilitato ed il verbale di campionamento dovrà essere munito di timbro dell'Ordine Professionale. Le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle metodiche IRSA CNR;
11. le prime analisi di cui al punto precedente, dovranno essere effettuate entro l'anno solare, dalla data di ricevimento del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Genova;
12. per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle periodiche operazioni di pulizia degli impianti di depurazione, dovrà essere impiegata apposita ditta autorizzata ai sensi di legge; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal titolare dello scarico e messa a disposizione, su richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture di controllo per un periodo di cinque anni;
13. non sarà consentito lo scarico di acque, provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nella presente autorizzazione. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell'impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore;
14. dovranno essere resi sempre accessibili l'impianto di trattamento e lo scarico per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
15. il titolare dello scarico, ai sensi dell'art. 11, punto 5, della l. r. 16 agosto 1995, n. 43, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:
    a. data e ora di disservizi dell'impianto di depurazione;
    b. periodo di fermata dell'impianto (ferie, manutenzioni…);
    c. manutenzioni ordinarie e straordinarie all'impianto trattamento reflui;
    d. data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;
    e. quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento.
16. il quaderno di cui al precedente punto dovrà essere a fogli non staccabili e i suoi fogli dovranno essere numerati a cura del titolare dello scarico. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di cui all'art. 5 della l. r. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami.

B) Emissioni in atmosfera

17. l'area di stoccaggio dovrà essere dotata di una copertura, i cumuli di rifiuti provenienti dalla scarificazione delle strade ed aventi codice CER 170302 potenzialmente polverulenti dovranno essere mantenuti umidificati o in alternativa essere confinati per mezzo di apposite barriere al fine di evitare la formazione di emissioni diffuse di polveri;
18. al fine di evitare la formazione di emissioni diffuse di polveri i rifiuti provenienti dalla scarificazione delle strade ed aventi codice CER 170302 potenzialmente polverulenti dovranno essere mantenuti umidificati durante le operazioni di carico e scarico;
19. le zone di transito degli automezzi e di movimentazione del materiale dovranno essere mantenute pulite e umidificate per prevenire il sollevamento di polveri;
20. l'azienda dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare fenomeni di imbrattamento delle vie pubbliche da parte dei mezzi in uscita dall'insediamento.

C) Attività messa in riserva rifiuti

21. nell'area dell'impianto indicata nella planimetria allegata potrà essere effettuata la messa in riserva, (R13) in cumuli della tipologia di rifiuti di seguito riportata con i relativi quantitativi annui massimi di stoccaggio e trattamento:

Paragrafo D.M. 5/2/98 e s.m.i.	Tipologia di rifiuto	CER	Quantità massime annue	Quantità massime in stoccaggio istantaneo	
			t	m^3	t
7.6	Conglomerato bituminoso proveniente da attività di scarifica del manto stradale	170302	85000	6000	9000

22. presso l'impianto potranno essere effettuate nel limite di 30 t/g, operazioni di recupero (R5 per l'ottenimento di non più rifiuti - end of waste – EoW) per la produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva, conformi alle caratteristiche di cui al paragrafo 7.6.4 dell'allegato 1 suballegato 1 del D.M. 5.2.98 e s.m.i; il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuti tal quale secondo il metodo di cui all'allegato 3 del 5.2.98 e s.m.i.;
23. l'area di stoccaggio dovrà essere dotata di una copertura;
24. il tempo massimo di messa in riserva dei rifiuti è di un anno;
25. le aree dove i rifiuti saranno stoccati dovranno essere individuate utilizzando segnaletica orizzontale e/o verticale con i mezzi ritenuti più appropriati per rendere chiare le delimitazioni; le altre zone dovranno essere mantenute sgombre da rifiuti;
26. i rifiuti dovranno essere protetti, eventualmente anche con apposita copertura mobile, nei momenti di chiusura dell'attività ed ogni volta che le condizioni atmosferiche lo richiedano al fine di evitare il trasporto eolico di materiale polverulento o il dilavamento dei rifiuti a causa di precipitazioni meteoriche;
27. l'area di messa in riserva e di trattamento dei rifiuti dovrà essere individuata chiaramente con cartelli verticali o contrassegni adesivi o scritte indelebili indicanti il tipo di rifiuto contenuto ed il relativo codice CER;

28. il settore di conferimento e di deposito dei materiali che hanno perso la qualifica di rifiuto dovranno essere chiaramente individuate e distinte dall'area di messa in riserva;
29. la pavimentazione impermeabile di tutte le aree dovrà essere mantenuta integra;
30. dovrà essere tempestivamente presentata alla Città Metropolitana di Genova dichiarazione attestante i requisiti di cui all'art. 10 del D.M. 5.2.98 in occasione di ogni eventuale futura variazione dei soggetti individuati dallo stesso art. 10 citato;
31. entro il 30 aprile di ogni anno dovranno essere versarti alla Città Metropolitana i diritti di iscrizione determinati secondo quanto disposto dall'art. 214 comma 5 del D.Lgs. 152/06;
32. prima dell'inizio dell'attività, dovrà essere effettuato il versamento a favore della Città Metropolitana di Genova dei diritti di iscrizione di cui al precedente punto 31), dovuti per l'anno 2016;
33. prima dell'inizio dell'attività, dovrà essere costituita per tutta la durata della presente autorizzazione, una garanzia finanziaria a favore della Città Metropolitana di Genova mediante fideiussione di entità pari ad una copertura di € 184682,92 con una delle seguenti modalità:
    i. reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;
    ii. polizza fideiussoria che preveda l'espressa rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte dell'Amministrazione beneficiaria;
34. copia originale della garanzia finanziaria di cui al precedente punto 33) dovrà essere trasmessa tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova;
35. la garanzia finanziaria prestata a favore della Città Metropolitana di Genova in osservanza alla prescrizione di cui al precedente punto 33) dovrà coprire l'intera durata dell'autorizzazione e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazione delle condizioni del sito e comunque entro i due anni successivi alla scadenza. Nel caso il contratto stipulato con l'istituto di garanzia abbia termine prima della scadenza dell'autorizzazione, tale termine implicherà la stessa prassi con svincolo a seguito di verifiche. Se tale garanzia non dovesse essere sostituita o compensata da nuovo contratto, prima della scadenza della copertura precedente, l'autorizzazione ne risulterà automaticamente sospesa senza dilazione di termini, fino a trasmissione e accettazione da parte del beneficiario della nuova polizza fideiussoria. Fa eccezione il tacito rinnovo periodico della medesima polizza che dovrà comunque rispondere delle eventuali necessità di intervento per fatti o eventi riferibili all'intera durata dell'attività;
36. l'entità della garanzia di cui al precedente punto 33) potrà essere ridotta del 40% in caso di possesso per l'impianto della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001 o del 50% se l'impresa è registrata ai sensi del regolamento Emas 1221/2009/CE; la Società dovrà inviare tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova, ogni eventuale attestazione di certificazioni di qualità (o suo rinnovo) ottenuta;
37. dovrà essere mantenuta per tutta la durata della presente autorizzazione una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni ambientali e danni a terzi derivanti dall'esercizio dell'attività di recupero;
38. per ogni altro aspetto l'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme tecniche gestionali e nel mantenimento delle condizioni e dei requisiti stabiliti dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., in particolare le operazioni condotte sul rifiuto (esplicitate nel D.M. 5/2/98, allegato 1, sub allegato 1, punto 7.6), dovranno produrre un eluato conforme al test di cessione condotto secondo il metodo di cui all'allegato 3 del suddetto decreto;
39. alla chiusura dell'impianto:

a. dovrà essere assicurata la messa in sicurezza del sito e il ripristino del luogo, compatibile con la destinazione d'uso del sito stesso, in conformità alla normativa vigente;

b. la Società dovrà assicurare la rimozione dall'area dei rifiuti presenti;

c. la Società dovrà predisporre controlli sulle matrici ambientali potenzialmente suscettibili di contaminazione determinata dall'attività svolta; nel caso la tipologia dei rifiuti stoccati e/o trattati e le condizioni di esercizio dell'attività consentano di escludere la compromissione delle matrici ambientali, dovrà comunque essere relazionato sulle motivazioni alla base di tale conclusione.

40. nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 214 comma 5 del D.lgs. 152/06, per la determinazione dei diritti di iscrizione (prescritti al punto 31) al registro provinciale dei soggetti che effettuano operazioni di recupero rifiuti, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente 21 luglio 1998, n.350
41. la Società dovrà provvedere alla adozione e messa in atto di tutti i dispositivi in materia di prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro in base alle norme vigenti ed eventualmente secondo le modalità dettate e/o concordate dalla S.C.P.S.A.L. della ASL competente;

D) Rumore

42. l'attività dovrà essere esercita esclusivamente in orario diurno;
43. l'attività dovrà essere esercita utilizzando esclusivamente i macchinari indicati in premessa.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) dalla data di adozione del presente provvedimento; sei (6) mesi prima della scadenza dovrà esserne chiesto il rinnovo;

INVIA

Il presente provvedimento al S.U.A.P. del Comune di Genova, per la successiva trasmissione:

1. al Gestore;
2. all'ARPAL;
3. al Comune di Genova;
4. alla ASL 3;
5. alla Sezione Regionale della Liguria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					☐	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	3010201	35	3001624	+	860,00					232	2015		
Note:													

TOTALE ENTRATE:	+	860,00	
TOTALE SPESE:	-		

Sottoscritta dal Dirigente
(BRESCIANINI CECILIA)
con firma digitale